

Sull'ora alternativa alla religione cavalca la sentenza del Tar del Lazio

Il 10 febbraio è stata pubblicata la sentenza del TAR del Lazio sul ricorso della CGIL. Scuola dell'ora alternativa, sentenza pronunciata il 26 giugno dell'87.

Come noto, il 17 luglio del '87 il TAR del Lazio si era espresso sul ricorso presentato dalla Tavola Valdese, sullo stesso argomento dando ragione alla Tavola Valdese e sbragando la circolare in quanto alla parte in cui prevede che chi non segue l'ora di religione è obbligato a seguire l'ora alternativa.

Contro questa sentenza del TAR, il 7 agosto Galloni ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che il 28 agosto 1987, in parte ragione al TAR. Secondo il Consiglio di Stato, gli studenti non possono essere obbligati a seguire l'ora alternativa, ma sono obbligati a rimanere nell'edificio scolastico; non è consentito andare a casa, come aveva sostenuto il TAR.

In seguito Galloni ha emesso una circolare nella quale stabilisce che chi non segue l'ora di religione può scegliere l'ora alternativa come materia oppure dedicarsi allo studio individuale. In questo modo ha di fatto accettato la sentenza del TAR.

Cosa cambia, ora, con la sentenza del TAR pubblicata il 10 febbraio? Praticamente nulla. Va detto per prima cosa che il Ministro non ha potuto fare ricorso contro questa sentenza perché essa non era stata ancora pubblicata, ma solo emessa. Ora potrebbe fare ricorso, ma in realtà non ha motivo per farlo. Mentre infatti l'altra sentenza decretava che lo studente potesse tornare a casa, questa si limita a dire che non è obbligato a seguire l'ora alternativa, cosa sulla quale è ora d'accordo anche il Ministro. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato.

Questa sentenza del TAR può diventare un precedente senza scalfire le posizioni del Ministero e senza cambiare di fatto la realtà nelle scuole. Di diverso parere è il ministro, che, in una dichiarazione del segretario Dario Missaglia sostiene che anche questa sentenza permette agli studenti di uscire dalla scuola durante l'ora alternativa. L'equivoco nasce dal fatto che questa ipotesi è fatta nel ricorso: il tribunale nella sentenza stessa accetta il ricorso, però sbraga la circolare ministeriale solo al punto in cui si afferma l'obbligo di frequentazione alle attività integrative.

Sarà ora il Ministro a valutare se gli conviene o no presentare ricorso al Consiglio Superiore.

Regime patrimoniale del nuovo Concordato

Al seminario nazionale delle Comunità cristiane di base svoltosi a Roma in febbraio sul tema "Nuovo Concordato nella crisi delle istituzioni" il prof. Piero Bellini ha affrontato il tema del "Regime patrimoniale concordatario" dopo l'accordo tra Italia e S. Sede del 1984. Il prof. Bellini ha fatto un rapido "excursus" storico del sistema di finanziamento statale alla Chiesa dallo spuntare dello Stato moderno (sistema di "concorrenza" tra Stato e Chiesa nella gestione dei servizi) allo Stato liberale (trasformazioni dei vecchi beni ecclesiastici in fondazioni per le attività della Chiesa) e fino al Concordato del '29 che formalizza il sistema di "supplemento di congrua" e assegno veri e propri stipendi ai cappellani militari e agli insegnanti di religione nelle scuole dello Stato.

Con questo sistema, ha precisato Bellini, lo Stato ha "garantito" il clero finanziandolo «direttamente» (stipendi e congrua) e sottraendolo, almeno sotto l'aspetto economico, dalla tutela delle gerarchie ecclesiastiche (dell'«alto clero», ha precisato Bellini).

Il neo-Concordato costituisce un vero e proprio passo indietro rispetto a quello del '29. Il Concordato firmato da Craxi, infatti, non solo ha mantenuto il vecchio sistema di finanziamento diretto (stipendi ai cappellani militari e agli insegnanti di religione), ma ne ha aggiunti altri: ha allargato, cioè, l'assistenza degli stipendi ai cappellani di ospedale e dei carceri e agli insegnanti di religione nelle scuole elementari e materne che nel vecchio sistema non erano previsti. A questo allargamento di stipendi sono da aggiungere ancora tre forme di finanziamento pubblico «camuffato»: a) l'utilizzazione da parte della Chiesa delle proprie attività assistenziali degli obiettori di coscienza pagati dallo Stato; b) la detrazione di tasse di cui ogni cittadino può

beneficiario in corrispondenza delle somme (fino a 2 milioni) che decide di donare alla Chiesa; c) l'assegnazione di terreni, di cui il 10 per mille dell'IRPEF all'atto della dichiarazione dei redditi. Si può presumere che questa forma di finanziamento pubblico porterà nelle casse della CEI qualcosa come 300 miliardi.

Tutto ciò qua fa perdere al clero cattolico il beneficio dell'autonomia economica rispetto alle gerarchie ecclesiastiche e con la conseguenza che, ha concluso Bellini, di creare una categoria di cittadini, pagati dallo Stato ma «sudditi» del potere ecclesiastico.

Diabitto a Milano sul Concordato

Organizzata dalla Sezione milanese della Gioventù Liberale Italiana si è tenuta il 22 marzo un'assemblea dell'Unione Studenti di Stato sul tema «Chiesa e Società: rapporti all'ombra del Concordato».

Vi hanno partecipato l'avv. ALRI, il prof. Luciano Masselli, docente di diritto ecclesiastico all'Università di Pavia, il prof. Francesco Fruguello, docente di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa all'Università Cattolica di Milano, il dott. Marco Ghisalbini, collaboratore dell'Istituto ecclesiastico dell'Università di Milano, Modesto Corsona, tesoriere, segretario della G.L.I.

Comitato torinese per la licità della scuola

In seguito all'assemblea annuale del Comitato Torinese per la licità della scuola, il nuovo Consiglio Direttivo — rappresentato da:

Don Milani — conclude Gozzini — «misa via il crocifisso», «non è un atto di presunzione della sua ora in scuola confessionale». «Forse non sono pochi i comunisti che all'inizio del secolo scorso si sono convertiti a Dio, ma non si sono mai convertiti alla Chiesa».

Interrogazione del P.R.I.

(segue da pag. 1)
alternativa «del fin anti-antichità» e l'urlo silenzioso di Bernard Nababan.

L'interrogante ha chiesto a quale aspetto della programmazione didattica dell'insegnamento di religione cattolica sia da ascrivere il filmato in questione, a quale attività di programmazione didattica dell'insegnamento di lettere sia riferibile e se la proiezione sia stata approvata dal Consiglio di classe, o quale titolo ed in base a quale programmazione didattica e di delibera di quale organo collegiale il filmato in questione sia stato proposto agli studenti che hanno richiesto di svolgere un'attività diversa dalla religione cattolica.

se il filmato in questione fosse mantenuto del visto per la proiezione ai minori; quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere nei confronti dei responsabili della proiezione e quali iniziative siano state intraprese o si intenda intraprendere per evitare che episodi simili abbiano a ripetersi in questa o in altre scuole pubbliche.

Gozzini pensa che non sia possibile neanche una soluzione «mediante». Temo infatti che non solo DC e MSI valterebbero una propria abrogativa concesso un esperimento del tutto fuori stagione.

sentante anche gli undici Enti e Associazioni che aderiscono al Comitato — ha costituito, nella seduta del 21 marzo, l'Ufficio di Presidenza, composto da: Carlo Ottone (presidente), Chiara Acciarini (vice-presidente), Clara Bovo (segretaria), Anna Dalmasio (tesoriere), Cesare Bianco.

Il Comitato che ha un fitto programma di attività, è a disposizione per fornire informazioni e consulenze per intervenire a dibattiti sulla controversa questione dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica.

Si prega di telefonare a: Ottone (687238) o Bovo (740536) per le scuole superiori, De Paolis (532538) per le medie, Calvetti (368290) per le elementari, Bianco (3582327) per le materne. Viene inoltre redatta una periodica «Lettera di informazioni», inviata ai cuori, ai simpatizzanti e a chiunque ne sia richiesta.

Assemblea della Sezione italiana della Lega Internazionale Diritti dell'Uomo (LIDU)

L'Assemblea della Sezione italiana della Lega Internazionale Diritti dell'Uomo (LIDU), riunitasi a Milano, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo il 10 novembre scorso. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: presidente, Domenico Beccaria Balduzzi, dott. Lorenzo Capello, avv. Mino De Chirico, dott. Giorgio Di Gregorio (Presidente), sig. Giovanni Ferrero, dott. Marilide Finzi, sig. Lorenzo Gentiloni, prof. Antonio Invernizzi, prof. Maria Modena, avv. Amodeo Mortara, avv. Luigi Moti, sig. Aldo Pavia, dott. Francesco Proietti Ricci.

Sindaci: avv. Aldo Boneschi, avv. Bruno Forti, prof. Sara Morente, avv. Vittorio Romano, prof. Renato Treves.

IL CROCIFFISSO NELLE SCUOLE

L'assessore della Sinistra Italiana, Maria Teresa Mammì, ha scritto su L'UNITÀ del 3 marzo 1987: «L'equivoco nasce dal fatto che questa ipotesi è fatta nel ricorso: il tribunale nella sentenza stessa accetta il ricorso, però sbraga la circolare ministeriale solo al punto in cui si afferma l'obbligo di frequentazione alle attività integrative».

Intergogazione del P.R.I.

(segue da pag. 1)
alternativa «del fin anti-antichità» e l'urlo silenzioso di Bernard Nababan.

L'interrogante ha chiesto a quale aspetto della programmazione didattica dell'insegnamento di religione cattolica sia da ascrivere il filmato in questione, a quale attività di programmazione didattica dell'insegnamento di lettere sia riferibile e se la proiezione sia stata approvata dal Consiglio di classe, o quale titolo ed in base a quale programmazione didattica e di delibera di quale organo collegiale il filmato in questione sia stato proposto agli studenti che hanno richiesto di svolgere un'attività diversa dalla religione cattolica.

se il filmato in questione fosse mantenuto del visto per la proiezione ai minori; quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere nei confronti dei responsabili della proiezione e quali iniziative siano state intraprese o si intenda intraprendere per evitare che episodi simili abbiano a ripetersi in questa o in altre scuole pubbliche.

Gozzini pensa che non sia possibile neanche una soluzione «mediante». Temo infatti che non solo DC e MSI valterebbero una propria abrogativa concesso un esperimento del tutto fuori stagione.

CRISTIANI ED EBREI

«Incontrati Cristo Auschwitz. Ebrei e cristiani a confronto», con contributi di Helmut Gollwitzer, Jacqueline Genot, Marina Geronzi, Ebraisti, Amos Luzzatto, a cura di Ermanno Genre e Daniele Garone, editrice Claudiana, Torino 1986, lire 7.500.

Lo stato dei rapporti tra cristianesimo ed ebraismo sembra diventato uno degli argomenti del giorno: è sulla bocca di tutti, i quotidiani dedicano ampi spazi alla questione. Ma si tratta di un interesse effimero, legato agli echi del viaggio del papa in America, e che non riguarda rapporti interiori (teologici o ideologici) che mirano a un confronto tra i due religiosi.

Il rifiuto ebraico del cristianesimo di origine ascendenza pagana è visto da Jacqueline Genot studiosa ebraica «l'ica» — insegnante di ebraismo alla Sorbona, come reazione alla negazione implicita di esser l'apostolo dei gentili fatta da Paolo, portandola a cancellare se stessa attraverso un'interpretazione scritturistica che distrugge la legge — «Halabab» a vantaggio del Cristo, considerato in quanto a Paolo un difensore di essa. Il Logos di cui parlava Crisostomo, dunque, non si identificerebbe con la Torah, ma secondo Paolo si sostituisce ad essa. Il cristianesimo non aspetta la salvezza e la redenzione del Messia, ma si è già realizzato, e lo è per gli uomini solo sullo stadio della redenzione, ben da ricercare — in nome e in quanto immagine di Dio — nel soggetto stesso dell'azione. E anche l'Ebraismo è considerato dall'ebraismo non come giustizia, ma come equilibrio sociale ed etico garantito da un retto comportamento individuale e di gruppo, non come prodotto di un'irripetibile di salvezza personale.

Non temi da cui sembrano partire le riflessioni di Paolo De Benedetti e di Amos Luzzatto. Una volta a delineare l'immagine di un ebraismo in movimento di una Torah scritta e orale vissuta oltre che letta dagli ebrei, l'altra a definire l'identità ebraica come un'attività di ricerca e di fedeltà attiva e vivificante all'antica tradizione di origine farisaica e apertura a un nuovo cristianesimo non disporrà di molti valori della Terra e a un riconoscimento nazionale che sta in crisi in Israele.

Una problematica ampia, capace di sollecitare, quale contributo chiarificatore al dialogo, un'autonoma riflessione su questi vari stadi dell'ebraismo e del cristianesimo protestante, utile nel secondo lezione di Emmaus, in cui il dialogo è rispettivamente identità anche per mezzo e in funzione del rapporto con l'altro.

David Sorani

«E. E. Vardimam: La grande svolta», la Guida tra clienti e primo cristiano, ed. Garzanti, Milano, 1987, Lire 16.000.

Alessandro Magno non nel 323 a.C. lasciando in eredità un impero immenso, culturalmente in piena fioritura, alla sua morte, l'impero si frantumò, e dai successi sbocciarono la «primavera e l'estate» di una nuova cultura, e l'impero si frantumò, e dai successi sbocciarono la «primavera e l'estate» di una nuova cultura, e l'impero si frantumò, e dai successi sbocciarono la «primavera e l'estate» di una nuova cultura.

«Nato a Dresda nel 1913, dove ha studiato storia dell'arte e architettura, E. Vardimam è dovuto fuggire nel 1935 in Israele. Dal 1968 è membro della Società Israeliana di Stato per le Esposizioni, che si occupa di allacciare e mantenere i contatti fra i popoli.

Il libro, tradotto dal tedesco da Anna Sartirana, è arricchito da numerose illustrazioni a colori: fuori testo riguardanti statue, monumenti, paesaggi, reperti archeologici. Una tavola cronologica, una bibliografia e gli indici completano il volume. Il volume che si raccomanda per il suo notevole interesse storico agli studiosi dell'antichità.

«Nato a Dresda nel 1913, dove ha studiato storia dell'arte e architettura, E. Vardimam è dovuto fuggire nel 1935 in Israele. Dal 1968 è membro della Società Israeliana di Stato per le Esposizioni, che si occupa di allacciare e mantenere i contatti fra i popoli.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1280/87 Estratto di sentenza N. 2203/84 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di Torino - Sez. II - ha pronunciato la seguente SENTENZA

IN PRONUNCIAZIONE DEL GIUDIZIO nel procedimento penale d'appello contro il PERELLO CARLO nato a Torino, il 10-9-1947, con domicilio dichiarato ex art. 171 C.P. in Lombrasco via Conte Cesare n. 29. OMISSIS

Il reato cui all'art. 347 C.P. per essersi attribuito il titolo di dottore ed ingegnere firmando con tali titoli tra l'altro una lettera in data 4-6-1982 diretta alla Regione Piemonte. OMISSIS

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13-7-1983 che dichiarava: Perello Carlo colpevole dei reati ascritti nonché del reato cui all'art. 498 C.P. di cui al cap. 2) per aver fatto non sussistere l'impugnazione accolta, gli atti concernenti gli attentati generiche, lo condannò a reclusione di anni 2, 200 giorni 20 di arresto e per il reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, multa di lire 1.000.000 delle spese processuali.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza per il cap. 1) della L. 2000/82, non fosse pubblicata per estratto e per una sola volta sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987, con l'art. 163 c.p. concedeva al Perello il beneficio della sospensione condizionale della pena in 11 filtri.

OMISSIS
La Corte, vista l'art. 523 C.P.P. in parziale riforma della impugnazione, condanna Perello Carlo (attenuanti) all'art. 35 Legge 895 del 1967 in ordine al reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta per tale reato a mesi quattro di reclusione, con un anno di multa. Conferma nel resto. Torino, 20-5-1988. Con sentenza passata in giudicato. OMISSIS

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1362/87 Estratto di sentenza N. 178/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 12-10-1980, con sentenza n. 11/80, ha pronunciato la seguente SENTENZA

CONTRA SCINTO MARIA LUIGIA, nata a Casale Monferrato, in provincia di Cuneo, il 12-10-1950, con domicilio in Volpiano, Via Roma n. 3/8 imputata del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non versava all'erario le ritenute effettive di imposta di cui a titolo di acconto o di imposta sulla base di pagate ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di lire 1.622.000 (unmilionesessantotto), operate nel 1982 e non versati.

Reato accertato in Rivaloro Canavese il 15-5-1987. OMISSIS
Visti gli artt. 483 - 488 c.p.p., di cui al cap. 2) della legge 30 luglio del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche, di cui al cap. 2) della L. 2000/82, la condanna alla pena di mesi 10 di reclusione e 300.000 di multa, nonché il pagamento delle spese processuali.

Concede alla Scinto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dichiarò la Scinto interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di Commissioni Tributarie, nonché per la durata di mesi tre (3) interdetta dai Pubblici Uffici, dall'ufficio di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, nonché dagli uffici di tutela delle persone giuridiche e delle imprese.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza sia pubblicata una volta sola sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987. OMISSIS
Estratto conforme all'originale per il cap. 2) della L. 2000/82. Torino, 14-3-1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale Estratto di sentenza N. 517/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 27-5-1987 ha emesso la seguente SENTENZA, divenuta irrevocabile il 27-6-87.

CONTRA BRUNETTI FRANCESCO, nato a Chieri il 4-12-1944, ivi residente in Viale Capucchini n. 7, imputato del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non istituiva le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 lett. b) D.P.R. 600/73 (registri prescritti per mesi IV). Reato accertato in Chieri il 14-12-1984.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1280/87 Estratto di sentenza N. 2203/84 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di Torino - Sez. II - ha pronunciato la seguente SENTENZA

IN PRONUNCIAZIONE DEL GIUDIZIO nel procedimento penale d'appello contro il PERELLO CARLO nato a Torino, il 10-9-1947, con domicilio dichiarato ex art. 171 C.P. in Lombrasco via Conte Cesare n. 29. OMISSIS

Il reato cui all'art. 347 C.P. per essersi attribuito il titolo di dottore ed ingegnere firmando con tali titoli tra l'altro una lettera in data 4-6-1982 diretta alla Regione Piemonte. OMISSIS

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13-7-1983 che dichiarava: Perello Carlo colpevole dei reati ascritti nonché del reato cui all'art. 498 C.P. di cui al cap. 2) per aver fatto non sussistere l'impugnazione accolta, gli atti concernenti gli attentati generiche, lo condannò a reclusione di anni 2, 200 giorni 20 di arresto e per il reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, multa di lire 1.000.000 delle spese processuali.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza per il cap. 1) della L. 2000/82, non fosse pubblicata per estratto e per una sola volta sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987, con l'art. 163 c.p. concedeva al Perello il beneficio della sospensione condizionale della pena in 11 filtri.

OMISSIS
La Corte, vista l'art. 523 C.P.P. in parziale riforma della impugnazione, condanna Perello Carlo (attenuanti) all'art. 35 Legge 895 del 1967 in ordine al reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta per tale reato a mesi quattro di reclusione, con un anno di multa. Conferma nel resto. Torino, 20-5-1988. Con sentenza passata in giudicato. OMISSIS

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1362/87 Estratto di sentenza N. 178/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 12-10-1980, con sentenza n. 11/80, ha pronunciato la seguente SENTENZA

CONTRA SCINTO MARIA LUIGIA, nata a Casale Monferrato, in provincia di Cuneo, il 12-10-1950, con domicilio in Volpiano, Via Roma n. 3/8 imputata del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non versava all'erario le ritenute effettive di imposta di cui a titolo di acconto o di imposta sulla base di pagate ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di lire 1.622.000 (unmilionesessantotto), operate nel 1982 e non versati.

Reato accertato in Rivaloro Canavese il 15-5-1987. OMISSIS
Visti gli artt. 483 - 488 c.p.p., di cui al cap. 2) della legge 30 luglio del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche, di cui al cap. 2) della L. 2000/82, la condanna alla pena di mesi 10 di reclusione e 300.000 di multa, nonché il pagamento delle spese processuali.

Concede alla Scinto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dichiarò la Scinto interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di Commissioni Tributarie, nonché per la durata di mesi tre (3) interdetta dai Pubblici Uffici, dall'ufficio di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, nonché dagli uffici di tutela delle persone giuridiche e delle imprese.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza sia pubblicata una volta sola sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987. OMISSIS
Estratto conforme all'originale per il cap. 2) della L. 2000/82. Torino, 14-3-1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale Estratto di sentenza N. 517/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 27-5-1987 ha emesso la seguente SENTENZA, divenuta irrevocabile il 27-6-87.

CONTRA BRUNETTI FRANCESCO, nato a Chieri il 4-12-1944, ivi residente in Viale Capucchini n. 7, imputato del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non istituiva le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 lett. b) D.P.R. 600/73 (registri prescritti per mesi IV). Reato accertato in Chieri il 14-12-1984.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1280/87 Estratto di sentenza N. 2203/84 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di Torino - Sez. II - ha pronunciato la seguente SENTENZA

IN PRONUNCIAZIONE DEL GIUDIZIO nel procedimento penale d'appello contro il PERELLO CARLO nato a Torino, il 10-9-1947, con domicilio dichiarato ex art. 171 C.P. in Lombrasco via Conte Cesare n. 29. OMISSIS

Il reato cui all'art. 347 C.P. per essersi attribuito il titolo di dottore ed ingegnere firmando con tali titoli tra l'altro una lettera in data 4-6-1982 diretta alla Regione Piemonte. OMISSIS

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13-7-1983 che dichiarava: Perello Carlo colpevole dei reati ascritti nonché del reato cui all'art. 498 C.P. di cui al cap. 2) per aver fatto non sussistere l'impugnazione accolta, gli atti concernenti gli attentati generiche, lo condannò a reclusione di anni 2, 200 giorni 20 di arresto e per il reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, multa di lire 1.000.000 delle spese processuali.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza per il cap. 1) della L. 2000/82, non fosse pubblicata per estratto e per una sola volta sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987, con l'art. 163 c.p. concedeva al Perello il beneficio della sospensione condizionale della pena in 11 filtri.

OMISSIS
La Corte, vista l'art. 523 C.P.P. in parziale riforma della impugnazione, condanna Perello Carlo (attenuanti) all'art. 35 Legge 895 del 1967 in ordine al reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta per tale reato a mesi quattro di reclusione, con un anno di multa. Conferma nel resto. Torino, 20-5-1988. Con sentenza passata in giudicato. OMISSIS

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1362/87 Estratto di sentenza N. 178/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 12-10-1980, con sentenza n. 11/80, ha pronunciato la seguente SENTENZA

CONTRA SCINTO MARIA LUIGIA, nata a Casale Monferrato, in provincia di Cuneo, il 12-10-1950, con domicilio in Volpiano, Via Roma n. 3/8 imputata del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non versava all'erario le ritenute effettive di imposta di cui a titolo di acconto o di imposta sulla base di pagate ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di lire 1.622.000 (unmilionesessantotto), operate nel 1982 e non versati.

Reato accertato in Rivaloro Canavese il 15-5-1987. OMISSIS
Visti gli artt. 483 - 488 c.p.p., di cui al cap. 2) della legge 30 luglio del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche, di cui al cap. 2) della L. 2000/82, la condanna alla pena di mesi 10 di reclusione e 300.000 di multa, nonché il pagamento delle spese processuali.

Concede alla Scinto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Dichiarò la Scinto interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di Commissioni Tributarie, nonché per la durata di mesi tre (3) interdetta dai Pubblici Uffici, dall'ufficio di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, nonché dagli uffici di tutela delle persone giuridiche e delle imprese.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza sia pubblicata una volta sola sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987. OMISSIS
Estratto conforme all'originale per il cap. 2) della L. 2000/82. Torino, 14-3-1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale Estratto di sentenza N. 517/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 27-5-1987 ha emesso la seguente SENTENZA, divenuta irrevocabile il 27-6-87.

CONTRA BRUNETTI FRANCESCO, nato a Chieri il 4-12-1944, ivi residente in Viale Capucchini n. 7, imputato del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non istituiva le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 lett. b) D.P.R. 600/73 (registri prescritti per mesi IV). Reato accertato in Chieri il 14-12-1984.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1280/87 Estratto di sentenza N. 2203/84 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte d'Appello di Torino - Sez. II - ha pronunciato la seguente SENTENZA

IN PRONUNCIAZIONE DEL GIUDIZIO nel procedimento penale d'appello contro il PERELLO CARLO nato a Torino, il 10-9-1947, con domicilio dichiarato ex art. 171 C.P. in Lombrasco via Conte Cesare n. 29. OMISSIS

Il reato cui all'art. 347 C.P. per essersi attribuito il titolo di dottore ed ingegnere firmando con tali titoli tra l'altro una lettera in data 4-6-1982 diretta alla Regione Piemonte. OMISSIS

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13-7-1983 che dichiarava: Perello Carlo colpevole dei reati ascritti nonché del reato cui all'art. 498 C.P. di cui al cap. 2) per aver fatto non sussistere l'impugnazione accolta, gli atti concernenti gli attentati generiche, lo condannò a reclusione di anni 2, 200 giorni 20 di arresto e per il reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, multa di lire 1.000.000 delle spese processuali.

Il G. I. V. art. 35 C.P. disponeva che la presente sentenza per il cap. 1) della L. 2000/82, non fosse pubblicata per estratto e per una sola volta sul periodico L'INCONTRO n. 11 del 1987, con l'art. 163 c.p. concedeva al Perello il beneficio della sospensione condizionale della pena in 11 filtri.

OMISSIS
La Corte, vista l'art. 523 C.P.P. in parziale riforma della impugnazione, condanna Perello Carlo (attenuanti) all'art. 35 Legge 895 del 1967 in ordine al reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta per tale reato a mesi quattro di reclusione, con un anno di multa. Conferma nel resto. Torino, 20-5-1988. Con sentenza passata in giudicato. OMISSIS

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Segreteria Esecuzione Penale N. 1362/87 Estratto di sentenza N. 178/87 R.E.S.

Il Tribunale di Torino in data 12-10-1980, con sentenza n. 11/80, ha pronunciato la seguente SENTENZA

CONTRA SCINTO MARIA LUIGIA, nata a Casale Monferrato, in provincia di Cuneo, il 12-10-1950, con domicilio in Volpiano, Via Roma n. 3/8 imputata del reato cui al cap. 2) della L. 2000/82, pena inflitta in qualità di rappresentante della ditta individuale omonima, non versava all'erario le ritenute effettive di imposta di cui a titolo di acconto o di imposta sulla base di pagate ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di lire

